

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 19 giugno 2006, n. 3593

Riforma T.A.R. Puglia – III Sezione, 8 settembre 2005 n. 3824.

Gli atti del procedimento elettorale (verbali, tabelle di scrutinio, schede di votazione), contenuti in plichi sigillati inaccessibili anche alla amministrazione depositaria e tenuti a disposizione dell'autorità preposta a dirimere le eventuali controversie elettorali che deve trovarli intatti, non sono accessibili al pubblico e non costituiscono oggetto del diritto di accesso ai sensi della l. 241/1990.

Omissis.

In ogni caso, questa Sezione con decisione 3 aprile 2006 n. 1726 ha già affermato che gli atti del procedimento elettorale in base ai quali è stata effettuata pubblicamente la lettura e la registrazione dei voti (e quindi, le schede e le tabelle di scrutinio), non costituiscono oggetto del diritto di accesso e della relativa azione giurisdizionale disciplinata dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo e sui documenti amministrativi. In effetti, le varie leggi elettorali dispongono che una delle due copie del verbale di ogni sezione elettorale sia depositato a disposizione del pubblico, mentre la restante copia del verbale con tutto il materiale allegato, del quale fanno parte le tabelle di scrutinio, dev'essere rimessa, in plico sigillato, all'organo per cui si tengono le elezioni o ad altro organo o ufficio: articolo 66 del decreto del presidente della repubblica 16 maggio 1960 n. 570, sulle elezioni comunali, «(V) Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. (VI) L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato ... viene subito rimesso al prefetto, insieme col plico delle schede ...»; articolo 22 della legge 8 marzo 1951 n. 122, modificato dall'articolo 9 della legge 10 settembre 1960 n. 962, sull'elezione dei Consigli provinciali, «Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale ...; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale ... Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni»; analogamente dispongono l'articolo 24 della legge n. 122 del 1951 relativo alle operazioni dell'ufficio elettorale centrale nelle elezioni provinciali (che prevede tre copie del verbale), l'articolo 20 della legge 6 febbraio 1948 n. 29 sull'elezione del senato della repubblica e l'articolo 74 del decreto del presidente della repubblica 30 marzo 1957 n. 361 sull'elezione della Camera dei deputati, nonché l'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968 n. 108 sull'elezione dei Consigli regionali. La pubblicità del secondo esemplare del verbale è implicita, costituendo essa la funzione precipua di tale esemplare, anche nelle leggi elettorali sulla Camera dei deputati e sulle regioni a statuto ordinario, nelle quali non è espressamente enunciata. Ne segue che i restanti documenti, e per quel che interessa il verbale, le tabelle e le schede detenute dalla segreteria del Consiglio regionale in plichi sigillati, non sono accessibili al pubblico e neppure possono essere considerati come documenti amministrativi "detenuti" dall'amministrazione depositaria ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 241 del 1990, per l'ottima ragione che i documenti contenuti nei plichi sigillati non sono accessibili neanche all'amministrazione depositaria, e vengono tenuti a disposizione dell'autorità preposta a dirimere le eventuali controversie elettorali; la quale ultima deve trovare i plichi intatti.

È opportuno osservare che la corte costituzionale, nell'ordinanza 27 luglio 2000 n. 386 invocata dall'appellante incidentale, ha bensì affermato che anche in materia elettorale vige il principio del diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte di chi vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ma si è riferita ai verbali. Infine, al di là della ricostruzione della normativa vigente in materia, è evidente che non può concepirsi il diritto di tutti i cittadini elettori del comune o della circoscrizione e di tutti i candidati di rovistare a piacere nei plichi col materiale elettorale.

L'appello dell'amministrazione regionale, in conclusione, è fondato e va accolto, restando assorbito l'appello incidentale.

Omissis.